

## **SCHEMA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ si stipula il presente contratto di finanziamento

Tra:

(Ragione Sociale)(Sede legale)(C.F.)(Nr.reg.imprese)(Capitale sociale) in seguito denominato “mutuante”  
e

Alea Ambiente SpA – Piazza Aurelio Saffi, 8 – 47121 – Forlì (FO) - P.IVA - C.F.- Reg. Imprese di Forlì: 04338490404 – Capitale sociale 2.000.000 i.v. in seguito denominata “mutuatario o parte mutuataria”.

### **Premesso che:**

- Alea Ambiente SpA è la società a capitale interamente pubblico detenuto, tramite Livia Tellus Romagna Holding SpA, da 13 Comuni facenti parte del sotto bacino Forlivese, appositamente costituita nella forma dell'*in house providing* per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio di riferimento, e quindi soggetta all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- I 13 Comuni che hanno deliberato l'affidamento in house alla Newco costituenda, nel Consiglio locale di Atersir (Ente Autorità di Governo del Bacino), hanno prodotto, con supporto tecnico di Livia Tellus Romagna Holding SpA, il progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio di competenza, corredato tra l'altro di:
  - relazione al piano patrimoniale – finanziario pluriennale;
  - lettera di asseverazione al piano economico patrimoniale – finanziario pluriennale resa da azienda di credito, abilitata ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) come richiesto dall'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011 n. 138 e s.m.i.;
  - relazione illustrativa degli assetti organizzativi della Società *in house providing* di Forlì;
- Il piano così come presentato, approvato, e asseverato dai vari organi e soggetti di riferimento, prevede un importante piano di investimenti confacenti all'attuazione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Il piano prevede, tra le varie forme di finanziamento, la ricerca di provvista di una linea di fido a medio-lungo termine per l'importo complessivo di euro 9.400.000,00 (novemilioniquattrocentomila/00) della durata di 7 anni;
- In data 12/12/2017 Alea Ambiente SpA ha sottoscritto con ATERSIR il contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Forlivese, con affidamento della durata di 15 anni e dal 01 gennaio 2018 gestisce in maniera diretta il servizio di cui sopra, attualmente in continuità con le modalità tecniche precedenti, fino all'avvio del nuovo sistema di raccolta così come programmato;
- Alea Ambiente SpA per garantire i propri obiettivi inerenti all'avvio del sistema porta a porta “spinto” dei rifiuti ha indetto, nel rispetto dei principi europolitari di cui all'art. 4, D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in due distinti lotti, rispettivamente per l'assunzione del finanziamento di euro 5.904.510,00 per l'acquisto delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti (lotto n. 1) e di euro 3.495.490,00 per coprire i costi pluriennali di avvio del servizio inerenti, in particolare, alla distribuzione delle attrezzature alle utenze (lotto n. 2);
- Il suddetto contratto di servizio prevede (art. 22) che nel caso di sua cessazione per qualsivoglia motivo le attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti diventino di proprietà del gestore subentrante rispetto ad Alea Ambiente SpA, il quale dovrà riconoscerne il valore netto contabile iscritto a bilancio del gestore uscente;

- A seguito dell'espletamento di detta procedura di gara, con propria determina del \_\_\_/\_\_\_/2018 l'Amministratore Unico di Alea Ambiente SpA ha affidato il lotto n. \_\_\_<sup>1</sup> al mutuante, avendo questi formulato la migliore offerta economicamente più vantaggiosa tra le n. \_\_\_ offerte pervenute.

**Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. I – Oggetto del contratto**

Il mutuante concede al mutuatario, il quale accetta e rilascia con la sottoscrizione del presente contratto ampia liberatoria di quietanza, un finanziamento per complessivi € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_a/00), come da piano asseverato, per il finanziamento de \_\_\_\_\_<sup>2</sup> nei Comuni del Forlivese.

Il mutuo si intende chirografario a tasso variabile.

Come da offerta formulata in sede di gara dal mutuante, il contratto è assistito dal seguente covenant e impegno di garanzia:<sup>3</sup>

#### **I^ OPZIONE**

**Covenant commerciale:** canalizzazione o previsione della cessione di credito per l'importo massimo in termini percentuali del 25% (venticinqueper cento) dei ricavi, per il primo esercizio, e proporzionalmente diminuiti anno su anno, con il residuo capitale del finanziamento concesso. La percentuale precedentemente evidenziata sarà proporzionale al valore del lotto aggiudicato.

#### **Impegno a garanzia:**

Impegno a garanzia fino a euro 9.000.000 di controvalore di azioni HERA SpA di proprietà della società Livia Tellus Romagna Holding SpA per il primo esercizio, e proporzionalmente diminuito anno su anno con il residuo capitale del finanziamento concesso. Si prevede, quindi, che non possa essere oggetto di pegno un numero di azioni ordinarie dal valore nominale complessivo superiore alla somma residua. Il controvalore a garanzia sarà proporzionale al valore del lotto aggiudicato.<sup>4</sup>

Per quanto attiene il pegno azionario potrà essere scritto su format del mutuante. L'atto dovrà però recepire le seguenti indicazioni generali:

- Concedente pegno: Livia Tellus Romagna Holding SpA;
- Azioni concesse in pegno: azioni ordinarie HERA SPA, codice ISIN IT0001250932;
- Importo massimo di pegno: Euro 9.000.000,00 e comunque proporzionale al lotto aggiudicato;
- Previsione di mantenimento in capo al concedente del diritto al voto;
- Previsione del mantenimento in capo al concedente del diritto di percepire i dividendi, salvo il verificarsi di inadempimento del debitore Alea Ambiente SpA relativi al rimborso delle rate;
- Previsione della progressiva riduzione dell'importo proporzionale al residuo del debito capitale;
- Tempi di escussione della garanzia da parte del mutuante, con preavviso congruo (minimo 30 giorni) per consentire al concedente del pegno di optare per sostituirsi nell'adempimento del mutuatario e, solo in ulteriore ipotesi, subire la vendita delle azioni a pegno.

<sup>1</sup> Indicare il numero del lotto aggiudicato al mutuante

<sup>2</sup> Specificare ammontare e oggetto del lotto aggiudicato al mutuante come specificato nelle premesse

<sup>3</sup> Riportare nel contratto esclusivamente l'opzione offerta dal mutuante in sede di gara

<sup>4</sup> Solo nel caso in cui entrambi i lotti fossero aggiudicati ad un medesimo operatore economico il controvalore a garanzia sarà complessivamente di euro 9.000.000,00

## **2^ OPZIONE**

**Covenant commerciale:** canalizzazione o previsione della cessione di credito per l'importo massimo in termini percentuali del 25% (venticinquepercento) dei ricavi, per il primo esercizio, e proporzionalmente diminuiti anno su anno con il residuo capitale del finanziamento concesso. La percentuale precedentemente evidenziata sarà proporzionale al valore del lotto aggiudicato.

**Impegno a garanzia:**

Lettera di patronage "forte" sottoscritta dalla società Livia Tellus Romagna Holding SpA per l'intero periodo contrattuale.

## **3^ OPZIONE**

**Covenant commerciale:** canalizzazione o previsione della cessione di credito per l'importo massimo in termini percentuali del 25% (venticinquepercento) dei ricavi, per il primo esercizio, e proporzionalmente diminuiti anno su anno con il residuo capitale del finanziamento concesso. La percentuale precedentemente evidenziata sarà proporzionale al valore del lotto aggiudicato.

**Impegno a garanzia:**

Lettera di patronage "debole" sottoscritta dalla società Livia Tellus Romagna Holding SpA.

Livia Tellus Romagna Holding SpA assume peraltro i seguenti impegni a favore del mutuante:

- mantenimento del controllo di Alea Ambiente SpA per tutta la durata del finanziamento;
- vigilanza sulla società Alea Ambiente SpA affinché questa non si renda inadempiente;
- non pregiudicare la situazione finanziaria della società finanziata.

Inoltre nell'eventualità in cui l'impegno relativamente alla canalizzazione/cessione dei crediti non venga rispettato da parte del mutuatario, a fronte della verifica annuale dei flussi da effettuarsi ad approvazione del bilancio annuale, le parti concordano fin d'ora, senza che il mutuante debba fare al cliente alcuna comunicazione, né preventiva né successiva, il tasso di interesse applicato al presente contratto sarà maggiorato di **0,2** (zerovirgoladue) punti percentuali per i 12 mesi successivi e al termine, effettuate le opportune verifiche, ove il canalizzo/cessione dei ricavi risultasse conforme a quanto previsto, lo stesso sarà ripristinato al valore iniziale.

### **Art.2 – Termini e modalità delle erogazioni**

Il finanziamento sarà reso disponibile a titolo di fido concesso entro e non oltre il \_\_/\_\_/\_\_, in un c/c intestato al mutuatario ed intrattenuto presso la parte mutuante in un'unica soluzione con disponibilità immediata dei fondi. In caso ritardata erogazione la parte mutuataria metterà a disposizione un finanziamento ponte fino alla sottoscrizione del presente contratto;

### **Art.3 – Termini e modalità del rimborso**

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma finanziata di € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) ed i relativi interessi entro 28 (ventotto) trimestri mediante rate trimestrali, senza necessità di espressa richiesta da parte del mutuante come da piano di ammortamento allegato.

Dette rate trimestrali comprendono:

- a) Quota capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di 28 (ventotto) trimestri secondo il piano di ammortamento che sarà allegato all'atto attestante l'inizio dell'ammortamento;
- b) Quota interessi nella misura di un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a 3 mesi con coefficiente 365, eventualmente, in caso di mancanza di calcolo non puntuale, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta alla data di pagamento della rata, maggiorato di \_\_\_\_\_ punti in ragione d'anno ("Spread"), e fermo restando la non applicabilità della c.d. clausola floor su Euribor a 3 mesi.

Gli interessi e le mensilità come sopra dovuti per l'ammortamento del finanziamento, saranno pagati dalla parte mutuataria mediante l'addebito del conto corrente intestato alla medesima. Il mutuatario si impegna a mantenere in essere tale conto corrente fino all'estinzione del finanziamento e ad ivi preconstituire di volta in volta i fondi necessari per il pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che i suddetti versamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: \_\_\_\_\_.

I soggetti delegati dalla parte mutuante ad operare su tale conto corrente sono: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

Il mutuante deve tempestivamente comunicare al mutuatario ogni variazione relativa ai suddetti dati.

#### **Art.4 – Ritardato pagamento – interessi di mora.**

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore del mutuante, in conformità alle disposizioni del codice civile. Il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 3 (tre) punti annui il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato.

Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate darà in ogni caso altresì al mutuante stesso la facoltà di dichiarare il mutuatario immediatamente decaduto dal beneficio del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito.

#### **Art.5 – Estinzione anticipata**

La Parte mutuataria potrà restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, il mutuatario corrisponderà al mutuante un compenso onnicomprensivo pari all'1% (unoperceto) del capitale rimborsato anticipatamente.

L'estinzione anticipata totale o parziale dovrà avvenire in ogni caso a condizione che ne sia fatta richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e purché la Parte mutuataria abbia già ottenuto lo svincolo del ricavo del finanziamento stesso.

Unitamente al capitale, dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall'ultima scadenza rateale fino al giorno della restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa.

Ogni restituzione parziale avrà effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse come originariamente pattuito.

Quanto sopra sarà applicato anche nei casi in cui, per inadempienze al contratto, il mutuante si trovi in diritto di pretendere l'immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese e quant'altro dovuto.

Resta salva la facoltà della Parte mutuataria, nei casi previsti dalla Legge, di avvalersi della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art.120 quater D.Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura per l'estinzione del presente finanziamento.

Il rimborso anticipato determina l'estinzione totale o parziale delle garanzie prestate anche da terzi in relazione al finanziamento in oggetto.

#### **Art.6 Obblighi del mutuatario – decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto.**

Il mutuatario si obbliga a portare ad immediata conoscenza del mutuante intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, sentenze protesti etc. e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all' art. 1186 cod. civ. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica - costituisce decadenza dal beneficio del termine.

Il mutuante, inoltre, avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:

- il mutuatario non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- il mutuatario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica.

Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, il mutuatario avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, ed accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità nei confronti della parte mutuataria, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

### **Art.7 – Commissioni e spese**

Ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U.B., si applicano al finanziamento le seguenti commissioni e spese:

- a) Spese di istruttoria pari allo 0,20% (zerovirgolaventi per cento) sull'importo del mutuo erogato per complessivi euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
- b) Tutte le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico della parte mutuataria es. imposta di bollo euro 16,00 e imposta di registro euro 200,00;
- c) Ogni altra spesa si intende ricompresa nella maggiorazione del tasso di cui all'art. 3, lettera b (spread).
- d) Gli oneri derivanti dall'operazione notarile relativamente al pegno su azioni di Hera SpA non saranno ricompresi nella maggiorazione di cui al punto precedente.<sup>5</sup>

Per quanto attiene le imposte inerenti al presente atto si evidenzia che:

le relative formalità scontano il trattamento previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dal mutuante un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio). Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto, salvo la volontà da parte dell'Istituto di non applicare la suddetta imposta sostitutiva;<sup>6</sup>

con riferimento al combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601, il mutuante, con il consenso del mutuatario, non esercita l'opzione a favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale mancato esercizio il mutuatario assume a proprio carico qualsiasi onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto in relazione al presente contratto, ad atti connessi

---

<sup>5</sup> La clausola di cui alla presente lett. d) è da inserire solo nel caso in cui il mutuante abbia offerto la prima delle tre opzioni di cui all'art. 1.

<sup>6</sup> Clausola da inserire solo nel caso in cui il mutuante offra la prima delle tre opzioni di cui all'art. 1.

o dipendenti o ai pagamenti dovuti in forza del contratto stesso, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità. Relativamente all'imposta di bollo, comunque dovuta, la relativa somma di € 16,00 sarà trattenuta in occasione dell'erogazione.<sup>7</sup>

#### **Art.8 – Subappalto**

Data la particolarità della prestazione richiesta non è consentito ricorrere al subappalto del presente servizio.

#### **Art.9 – Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi**

Il mutuatario dichiara che tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per successori ed aventi causa a qualunque titolo, anche particolare.

#### **Art.10 – Foro competente**

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Forlì.

#### **Art.11 – Domicilio**

Per ogni effetto di legge il mutuante elegge domicilio presso \_\_\_\_\_, il mutuatario presso la propria sede legale in Piazza Aurelio Saffi 8 di Forlì (FC); a tale domicilio il mutuante potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni in merito ai dati di cui al precedente periodo.

Per la parte mutuante

\_\_\_\_\_

Per la parte mutuataria  
ALEA AMBIENTE SPA  
L'Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il mutuante dichiara di aver letto il presente contratto e di approvare specificatamente l'art. 10 - Foro competente.

Per la parte mutuante

\_\_\_\_\_

---

<sup>7</sup> Clausola da inserire solo nel caso in cui il mutuante offra la seconda o la terza delle tre opzioni di cui all'art. 1.